



**OGGETTO:** reclamo avverso l'ordinanza presidenziale emessa in data 12-14 giugno 2023 dal Tribunale Civile di Milano, nella persona del Presidente f.f. [REDACTED], nell'ambito del procedimento r.g.n°48079/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio

### CONCLUSIONI PER IL RECLAMANTE

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli adempimenti di rito, revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Milano, sezione IX, nella persona del Presidente f.f. [REDACTED] nella parte sopra impugnata e, per l'effetto, disporre che alcun contributo al mantenimento deve essere riconosciuto in favore della Signora [REDACTED].*

### CONCLUSIONI PER LA RECLAMATA

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita così giudicare: Dichiarare inammissibile il reclamo e, comunque, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza reclamata In ogni caso, nulla disporre sulle spese legali della presente fase*

### CONCLUSIONI DEL PG

*Rilevato che nel procedimento non vi sono figli minori non vi è interesse a concludere per questo Ufficio*

**La Corte, letti gli atti e l'allegata documentazione,**

### OSSERVA

Il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, all'esito della comparizione delle parti, in relazione ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente fra i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] ha così deciso:

*pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED], a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € [REDACTED] al mese, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2024);*

Il sig. [REDACTED] ha proposto reclamo deducendo :

l'assenza dei presupposti necessari per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della moglie e comunque la carenza di motivazione poiché , nel provvedimento reclamato, non viene



esplicitato in modo logico e chiaro il percorso del ragionamento in base al quale il Presidente ha ritenuto di porre a suo carico il contributo al mantenimento.

Dichiara il [REDACTED] che la famiglia ha vissuto con i proventi dell'attività della società - di cui lui detiene il 10% - che, per una scelta condivisa dei coniugi, sono sempre confluiti nell'unico conto aziendale la cui giacenza, detratte naturalmente le spese, i costi dei fornitori e le imposte, è stata equamente ripartita e goduta da entrambi e posta a disposizione della famiglia. Nel corso degli anni i coniugi, hanno acquistato la casa familiare sita in [REDACTED], due box sempre in [REDACTED] nonché un magazzino in [REDACTED] di cui ancora oggi sono comproprietari al 50%; entrambi hanno contribuito alla formazione di un patrimonio comune e non certo all'arricchimento di un coniuge a discapito dell'altro.

Non comprende il sig. [REDACTED] come lui con il 10% della società [REDACTED], possa contribuire al mantenimento della Signora [REDACTED] che, invero, della stessa società detiene il 40% e non si comprende come lui possa farlo nella misura stabilita dal Giudice tenuto conto dei suoi scarsi guadagni rispetto a quelli della moglie.

Evidenzia il reclamante che, dalla documentazione agli atti, comprese le disclosure, lui non gode di disponibilità maggiori della moglie, poiché, fermo restando che il patrimonio creato in costanza di matrimonio che è stato comunque già suddiviso al 50%, emerge che al 31 dicembre 2022 la Signora [REDACTED] aveva delle disponibilità economiche (tra saldo del conto corrente per € [REDACTED] e polizze per [REDACTED] e per circa [REDACTED], oltre naturalmente a detenere il 40% delle quote della [REDACTED] (cfr docc. G e H) mentre lui, di contro, nell'anno precedente, risulta aver un conto corrente con saldo di € [REDACTED] ed una polizza di € [REDACTED], per complessivi € [REDACTED], oltre al 10% delle quote della [REDACTED] (cfr doc. C n°8 e 15); inoltre la reclamata occupa arbitrariamente la casa coniugale, pur in assenza di un provvedimento di assegnazione come emerso anche in occasione dell'udienza presidenziale.

Conclude quindi chiedendo la revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Milano, disponendo che nulla deve essere versato a titolo di contributo al mantenimento della Signora [REDACTED]

Si è costituita la sig.ra [REDACTED] la quale ha chiesto il rigetto del reclamo.

Dichiara la sig.ra [REDACTED] che pacifica è la circostanza che la famiglia si sia sempre mantenuta con i proventi della ditta individuale prima e della società [REDACTED] poi, attingendo da un unico conto corrente: conto dal quale tutti i membri della famiglia potevano disporre (come riferito dal



reclamante [REDACTED] in udienza) utilizzando carte ricaricabili e carte di credito ; tale facoltà, però, le è stata interdetta dall'ottobre 2020 a seguito della decisione di separarsi pur mantenendo la qualità di socia accomandante al 40% la cui titolarità è una mera formalità dalla quale non deriva alcuna utilità ed alcuna facoltà; di contro, il marito, socio accomandatario non ha visto mutato alcuno dei propri poteri e vantaggi derivanti dall'essere socio accomandatario. Ritiene la [REDACTED] che l'ordinanza reclamata ha correttamente inquadrato la sua attuale situazione economica per essere, allo stato, priva di adeguati redditi.

Sostiene la reclamata che sul quantum dell'assegno di mantenimento, sussistono tutti gli elementi ed indici reddituali per la sua determinazione, seppure provvisoria, tenuto anche conto che ella abita nella casa familiare in comproprietà.

Conclude quindi chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del reclamo e, comunque, di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza reclamata.

La Corte ha fissato per il 3 ottobre 2023 la trattazione del procedimento ed il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato per la decisione .

Il sindacato della Corte sui provvedimenti presidenziali, proprio per la natura temporanea ed urgente degli stessi, aventi efficacia meramente incidentale nel procedimento in corso, deve essere limitato agli *errori decisionali evidenti* da parte del Presidente su fatti portati alla sua conoscenza, essendo oltretutto l'ordinanza sempre modificabile, nel giudizio in corso, qualora si evidenzino circostanze sopravvenute, ovvero anche anteriori al provvedimento presidenziale, ma di cui si sia venuti a conoscenza in un secondo momento.

In relazione agli errori di valutazione contenuti nella ordinanza presidenziale che vengono prospettati alla Corte con il reclamo ex art. 708 u.c. c.p.c., deve essere evidenziato che la natura provvisoria ed urgente del provvedimento impugnato impedisce alla Corte di effettuare un riesame approfondito delle questioni già proposte in fase presidenziale, giacché la natura stessa del provvedimento, cautelare in senso lato, presuppone per lo più l'espletamento di ulteriore attività istruttoria o quantomeno ulteriori deduzioni delle parti nel giudizio in corso avanti al Tribunale, solo all'esito del quale potranno essere assunti provvedimenti con cognizione piena.

Di qui la necessità che vengano dedotti solo errori di valutazione contenuti nell'ordinanza presidenziale che siano *evidenti*, cioè manifesti e immediatamente rilevabili allo stato degli atti, ovvero che venga dedotto il travisamento di fatti o documenti già prodotti in primo grado, non



potendo evidentemente in sede di reclamo compiersi alcun tipo di attività istruttoria e provvedendosi *de plano*, una volta instaurato il contraddittorio, senza previa fissazione di udienza.

La Corte, nella fase provvisoria ed urgente, non può sostituire le valutazioni discrezionali del Presidente con le proprie, ma deve compiere una verifica del contenuto dell'ordinanza presidenziale nel senso che la stessa non deve essere contraria ai principi sanciti dalle norme in materia, né essere palesemente contraddittoria in relazione alle emergenze processuali, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

Tanto premesso, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, ritiene la Corte che l'impugnata ordinanza del Presidente f.f. del Tribunale di Milano vada riformata e quindi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposta, in via provvisoria, in favore della sig.ra [REDACTED] possa essere accolta.

Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio per la separazione, con la sentenza n. 4523 del 23.05.2022 nulla ha disposto a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra [REDACTED] rilevando che, dalla documentazione versata in atti risulta che ella era socia per il 40% di [REDACTED] e che tale posizione le avrebbe consentito, secondo le ordinarie modalità previste dal codice civile per le società di persone, di ottenere la distribuzione degli utili in misura proporzionale alla propria quota o secondo la diversa misura fissata in sede di costituzione della società.

Ebbene, all'esito della documentazione fiscale dei redditi anche della società prodotta con il ricorso per il divorzio nel dicembre 2022 – a distanza di 7 mesi dalla sentenza di separazione- emerge che :

la società [REDACTED], nella dichiarazione 2022 – periodo d'imposta 2021- ha avuto un reddito d'impresa di € [REDACTED] con conseguente attribuzione degli importi in base alle quote che, per [REDACTED] (10% delle quote) è stato di € [REDACTED] mentre per la sig.ra [REDACTED] è stato di € [REDACTED].

Complessivamente la Corte osserva che i fattori di rilievo economico dichiarati da entrambi i coniugi sicuramente necessitano di ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso dell'istruttoria del giudizio di divorzio e precisamente :

A) sia per la verifica della reale capacità di reddito del sig. [REDACTED] socio al 10% della società [REDACTED];

B) sia per la verifica della reale capacità di reddito della sig.ra [REDACTED] che per la verifica dei presupposti per riconoscere, in funzione compensativa- perequativa ed anche



assistenziale, l'assegno di divorzio in favore della stessa che, peraltro, continua ad abitare nella casa coniugale – di sua proprietà per quota pari al 50% - pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, circostanza non contestata ; che è socia per il 40% della società [REDACTED] che le consente di ottenere la distribuzione degli utili in misura proporzionale alla propria quota e, pur avendo fornito la propria attività lavorativa a favore dell'azienda familiare a "tempo pieno" dal 2009 al 2020, in fase presidenziale non ha documentato e provato l'assenza di mezzi adeguati o comunque l'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni oggettive; inoltre non ha provato, sempre in fase presidenziale, di aver sacrificato le proprie aspirazioni lavorative o di aver rinunciato ad un accrescimento reddituale, al fine di curare i bisogni della famiglia.

A parere della Corte, sussiste una disparità di condizioni economiche tra le parti poiché, da quanto documentato in sede di udienza presidenziale, emerge che al 31 dicembre 2022 la Signora [REDACTED] aveva una disponibilità economica (tra saldo del conto corrente per [REDACTED] e polizze per € [REDACTED] € [REDACTED]) per circa [REDACTED] oltre ai proventi pari al 40% della [REDACTED] (cfr docc. G e H). di contro il Signor [REDACTED], ha documentato - nell'anno precedente- un conto corrente con saldo di € [REDACTED] ed una polizza di € [REDACTED], per complessivi € [REDACTED], oltre ai proventi pari al 10% della [REDACTED] (cfr doc. C n°8 e 15) .

A parere della Corte, quindi sussistono i presupposti per modificare il provvedimento presidenziale con la revoca dell'assegno di mantenimento, disposto in favore della sig.ra [REDACTED], rilevando che comunque le condizioni economiche di entrambi i coniugi dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione nel corso dell'istruttoria del procedimento per lo scioglimento del matrimonio .

Si rimette al Tribunale di Milano a conclusione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio la valutazione delle spese di lite del presente reclamo (Cass 8432 del 30.04.2020).

#### P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo 708 quarto comma, c.p.c. proposto dal sig. [REDACTED] avverso l'ordinanza presidenziale emessa in data 12-14 giugno 2023 dal Tribunale Civile di Milano, nella persona del Presidente f.f. [REDACTED] nell'ambito del procedimento r.g.n°48079/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede:

- Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento che il sig. [REDACTED] deve corrispondere alla sig.ra [REDACTED];
- rimette al Tribunale di Milano la valutazione delle spese del presente reclamo .



Milano, così deciso nella camera di consiglio in data 3 ottobre 2023.

**Il Consigliere aus. rel.**

Sandra Cassoni

**Il Presidente**

Fabio Laurenzi

